



Comune di Castelnuovo Cilento

Provincia di Salerno

Via San Leonardo – 84040 – Castelnuovo Cilento (Sa)

Tel. 097462128 – Fax 097462850

Prot. 6758

li 20/11/2020

ORDINANZA N.58

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da SARS-COV-2 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, in data 11 marzo 2020, l'epidemia è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Visto le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto:

- l'art. 32 della Costituzione.;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020 ed i successivi fino da ultimo, a quelli in data 13 ottobre, 18 ottobre 2020 e 3 novembre.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.86 del 30.10.2020 con la quale fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

- **Considerato** che la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria fissata per il giorno 23 novembre 2020 risulta allo stato incompatibile con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale caratterizzata da un aumento del numero di contagi sul territorio comunale;

- **Tenuto conto** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati sul territorio;

- **Visto** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

- **Vista** la legge 689/1981;

- **Richiamato** il D. lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

- **Visto** l'art. 117 del D. Lgs n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali;

ORDINA

1. La sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria fino al **giorno 4 dicembre 2020**.

2. Fino alla stessa data, la sospensione delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1, del D.lgs. 33/2013 ed inoltre la trasmissione in copia:

- a. al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
- b. al Prefetto:
- c. al Comando della Polizia Locale;
- d. alla locale stazione dei Carabinieri;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo regionale della Regione Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Castelnuovo Cilento li 20.11.2020

IL SINDACO

f.to Dott. Eros Lamaida